

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il recesso dallo Studio Associato e la concorrenza del socio receduto***

di **Andrea Beltrachini di MpO & Partners**



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Come illustrato più approfonditamente in un nostro precedente contributo (<https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-quadro-normativo-civilistico-fiscale/>), al recesso del socio dallo Studio Associato si ritengono applicabili, per analogia, gli **artt. 2285 e ss. c.c.**, che disciplinano il recesso del socio dalla società semplice (e quindi da una **società di persone** in generale, in forza dei rinvii operati dagli artt. 2293 e 2315 c.c.).

L'associato che recede, pertanto, ai sensi dell'**art. 2289 c.c.** ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della sua quota, sulla base alla situazione patrimoniale della società (nel nostro caso: dello Studio) nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (oltre al diritto/dovere di partecipare agli utili o alle perdite relative alle operazioni ancora in corso).

Un peso notevole nella valutazione/liquidazione è dato dalla valorizzazione dell'**avviamento dello Studio**.

Ciò nonostante la legge non configura automaticamente, in capo al socio uscente, un **divieto di concorrenza**.

Detto obbligo può sussistere, per certo, solo in caso di espressa previsione nello **statuto/atto costitutivo** dello Studio.

Prendendo le mosse da una pronuncia della Cassazione (**sent. n. 14471 del 2014**) è lecito domandarsi se si possa anche ipotizzare un divieto di concorrenza in un caso particolare.

Continua a leggere su <https://mpopartners.com/articoli/recesso-studio-associato-concorrenza-socio-receduto/>

